

ATTO COSTITUTIVO DI FEDERAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovanta, il mese di novembre, il giorno quattordici, in comune di Busto Arsizio, nel mio studio in Via Galileo Galilei numero 7, avanti a me Dottor Barbara Leo notaio residente in Busto Arsizio, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, senza assistenza di testimoni per avervi gli infrascritti comparenti, in possesso dei requisiti di legge, rinunciato di comune accordo tra loro e con il mio consenso,

sono comparsi i signori:

MACII SERGIO nato a Gavorrano (GR) il venticinque settembre 1920, pensionato, domiciliato a Follonica (GR), Via Colombo numero 11/A; Codice Fiscale MCASRG20P25D948T; in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione denominata "MINIGOLF CLUB FOLLONICA" con sede in Follonica, Via Monte Capanne, Codice Fiscale 00907350532;

DI BELLA ANTONIO nato a Palermo il ventotto settembre 1952, impiegato, domiciliato a Varedo, Via Umberto I°; Codice Fiscale DLBNTN52P28G273M; in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione denominata "Associazione Sportiva MINIGOLF CLUB BOVISIO" con sede in Bovisio Masciago, Corso Milano numero 89, Codice Fiscale 91012530129.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, come con il presente atto costituiscono, la Federazione Italiana di Golf su Pista:

1) F.I.G.S.P.

2) La Federazione ha sede in Castellanza, Via Trento Trieste numero 20.

3) La F.I.G.S.P. che non ha fini di lucro ha lo scopo di :

- promuovere in sede nazionale o locale la propaganda e la diffusione dello sport del Golf su Pista, prendendo i necessari provvedimenti;
- promuovere la costituzione di nuovi impianti di gioco ed il recupero ai fini sportivi di quelli esistenti, prendendo qualunque iniziativa valida a tale scopo;
- coordinare l'organizzazione di tornei nazionali ed internazionali, curando la compilazione di un Calendario Sportivo Nazionale;
- assegnare l'organizzazione dei Campionati Europei ed Internazionali da effettuarsi in Italia e sovrintendere alla loro realizzazione;
- riunire i Club nazionali di Golf su Pista, articolati nelle varie specialità, rappresentarli in seno alla Federazione Internazionale ed alle sue Commissioni e curarne gli interessi nei confronti delle Autorità, di altri Enti, di altre Federazioni Sportive, dei mezzi di comunicazione di massa e dell'opinione pubblica, qualora l'interesse generale lo esiga o lo consigli, ed in quanto ciò non sia strettamente riservato ad essi;
- curare la stipulazione e la definizione di convenzioni, concessioni, norme od accordi, in campo nazionale od internazionale, nell'interesse dello sport del Golf su Pista o dei suoi membri;
- sviluppare tra i Club ed i Soci lo spirito di solidarietà e di associazione;
- dirimere eventuali vertenze tra i Club aderenti, tra i Soci e tra i Soci ed i Club;
- promuovere e realizzare iniziative in ogni genere in favore dei Club e dei Soci;
- curare la compilazione e la diffusione di un organo ufficiale di informazione e propaganda.

4) La Federazione è retta dallo statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

5) Il Consiglio Direttivo della F.I.G.S.P. dura in carica due anni, allo stesso spettano i poteri attribuiti dallo statuto, spettando al Presidente del Consiglio la rappresentanza della federazione.

Il consiglio è composto di 7 (sette) membri e viene così costituito:

CRESPI CESARE nato a Legnano il tre aprile 1942, rappresentante, domiciliato a Castellanza, Via Trento Trieste n.20; quale Presidente;

BOZZETTI RODOLFO nato a Martignana di Po (CR) il ventuno marzo 1944, impiegato, domiciliato a Vergiate, Via Corgeno numero 23; Codice Fiscale BZZRLF44C21E983E; quale Vice-Presidente;

PIAZZA IRENEO nato a Montelepre il dodici maggio 1956, impiegato, domiciliato a Castelletto Ticino, Via Palermo numero 36, Codice Fiscale PZZRNI56E12F544F; quale Tesoriere;

PIROLA MARINA nata a Milano il ventisette febbraio 1948, casalinga, domiciliata a Muggiò, Via Oberdan numero 5; Codice Fiscale PRLMND48B67F205S; quale addetto stampa e propaganda;

LUISO MICHELE nato a Milano il trentuno luglio 1948, domiciliato a Milano, Corso B. Aires numero 28;

COLOMBO MAURIZIO nato a Rho il trentuno dicembre 1962, commerciante, domiciliato a Rho, Via Beatrice d'Este numero 25; Codice Fiscale CLMMRZ62T31H264K; quale addetto classifiche;

TURBESSI SANDRO nato a Brindisi il ventisette agosto 1961, agente di commercio, domiciliato a Busto Arsizio, Viale Boccaccio numero 36; Codice Fiscale TRBSDR61M27B180G; quale Segretario.

6) Il Collegio dei Revisori dei Conti per il biennio viene nominato nelle persone dei Signori:

PIROVANO OSVALDO nato a Monza il sette dicembre 1946, dirigente, domiciliato a Muggiò, Via Oberdan numero 5; Codice Fiscale PRVSLD46T07F704C; quale Presidente;

PERRUCCINI PIETRO nato a Dormelletto il quattro marzo 1951, albergatore, domiciliato a Dormelletto, Corso Cavour numero 89; Codice Fiscale PRCPTR51C04D347A; quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti;

CICERI MASSIMILIANO nato ad Arona il diciassette aprile 1962, studente, domiciliato a Varallo Pombia, Via Stazione numero 82; Codice Fiscale CCRMSM62D17A429V; quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

7) Il Collegio dei Probiviri dura in carica due anni e viene nominato nelle persone dei signori:

MIGLIETTI LUCIANO nato a Biella il quattro dicembre 1922, pensionato, domiciliato a Milano, Via Col Moschin numero 10; Codice Fiscale MGLLCN22T04A856C; quale Presidente;

BUGLIANI ALDO nato a Genova il venticinque agosto 1946, impiegato, domiciliato a Genova, Sampierdarena, Via S. Bartolomeo del Fossato n. 17/A/4; Codice Fiscale BGLLDA46M25D969X; quale membro del Collegio dei Probiviri;

BONAFEDE VINCENZO nato a Genova il venti novembre 1948, impiegato, domiciliato a Novi Ligure, Via Cavallotti numero 90; Codice Fiscale BNFVCN48S20D969S; quale membro dei Probiviri;

POLTI ANDREA nato a Novi Ligure il venticinque aprile 1947, impiegato, domiciliato a Novi Ligure, Via Cavallotti numero 90; Codice Fiscale PLDNDR47D25F965L.

8) Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento della federazione presso le autorità sportive competenti e quelle intese all'acquisto da parte della F.I.G.S.P. della personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra il Consiglio Direttivo viene facoltizzato ad apportar allo statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti autorità.

9) Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti, sono a carico della F.I.G.S.P.

FIRMATO

Sergio Macii

Antonio Di Bella

Barbara Leo Notaio

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE E COSTITUZIONE

(approvato dall'Assemblea Straordinaria del 23/11/2019)

E' costituita l'associazione denominata Federazione Italiana di Golf Su Pista, in breve "F.I.G.S.P.". Essa è l'associazione di tutti i giocatori che praticano la disciplina del minigolf o golf su pista a livello sportivo in Italia, in tutte le sue diverse specialità, come Minigolf Bongny, Miniaturgolf, Filz ed altre eventuali. Essa è retta dalle norme del presente Statuto e dei Regolamenti che verranno emessi successivamente.

Membri della F.I.G.S.P. sono i club italiani che raggruppano i giocatori di golf su pista, denominati "Club affiliati", ed i giocatori iscritti ai Club affiliati, denominati Tesserati.

La F.I.G.S.P. è affiliata alla World Minigolf Sport Federation (WMF) e alla European Minigolf Sport Federation (EMF) e ne riconosce quindi le regole e le prescrizioni.

ART. 2

SEDE E DURATA

(approvato dall'Assemblea Straordinaria del 23/11/2019)

La F.I.G.S.P. ha la propria sede legale in Italia, presso la residenza del Presidente del Consiglio Direttivo pro tempore.

La F.I.G.S.P. è costituita a tempo indeterminato.

ART. 3

PRINCIPI FONDAMENTALI

La F.I.G.S.P. assume come basilare il principio di libertà e di volontarietà della pratica sportiva. La F.I.G.S.P. è assolutamente imparziale dal punto di vista politico, religioso o razziale.

La F.I.G.S.P. non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente fini di interesse comune.

Gli Organi ed i Funzionari della F.I.G.S.P. prestano attività volontaria; è consentito l'eventuale rimborso delle spese sostenute nel corso di tale attività, entro i limiti che verranno stabiliti.

Nell'ambito della F.I.G.S.P. le diverse specialità del Golf su Pista saranno considerate sullo stesso piano, saranno oggetto di pari cure ed attenzioni e riceveranno un equo ed adeguato trattamento.

ART. 4

SCOPI

(Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 23/11/2019)

La F.I.G.S.P. si propone i seguenti scopi:

- promuovere in sede nazionale e locale la propaganda e la diffusione dello sport del Golf su Pista, prendendo i necessari provvedimenti;
- promuovere la costituzione di nuovi impianti di gioco ed il recupero ai fini sportivi di quelli esistenti, prendendo qualunque iniziativa valida a tale scopo;
- coordinare l'organizzazione di tornei nazionali ed internazionali, curando la compilazione di un Calendario Sportivo Nazionale;

- assegnare l'organizzazione dei Campionati Europei ed Internazionali da effettuarsi in Italia e sovrintendere alla loro realizzazione;
- riunire i Club nazionali di Golf Su Pista, articolati nelle varie specialità, rappresentarli in seno alla WMF ed EMF ed alle sue Commissioni e curarne gli interessi nei confronti delle Autorità, di altri Enti, di altre Federazioni Sportive, dei mezzi di comunicazione di massa e dell'opinione pubblica, qualora l'interesse generale lo esiga o lo consigli, ed in quanto ciò non sia strettamente riservato ad essi;
- curare la stipulazione e la definizione di convenzioni, concessioni, norme od accordi, in campo nazionale od internazionale, nell'interesse dello sport del Golf Su Pista o dei suoi membri;
- sviluppare tra i Club affiliati ed i Tesserati lo spirito di solidarietà e di associazione;
- dirimere eventuali vertenze tra i Club affiliati, tra i Tesserati e tra i Tesserati ed i Club affiliati;
- promuovere e realizzare iniziative di ogni genere in favore dei Club affiliati e dei Tesserati;
- curare la compilazione e la diffusione di un organo ufficiale di informazione e propaganda.

ART. 5

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio finanziario della federazione ha inizio il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6

RESPONSABILITA'

(Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 23/11/2019)

Gli Organi, i Club affiliati ed i Tesserati della F.I.G.S.P. non sono responsabili verso terzi per gli impegni finanziari assunti dalla stessa, per i quali risponde unicamente il patrimonio dell'associazione.

ART. 7

PATRIMONIO

Il patrimonio della F.I.G.S.P. è costituito:

- dagli impianti sportivi di proprietà della Federazione;
- dai trofei aggiudicati definitivamente alle squadre federali;
- dal materiale di ogni genere, attrezzi ed indumenti acquistati dalla Federazione;
- da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti alla Federazione;
- dagli eventuali residui attivi di bilancio comunque accantonati;
- dalle donazioni, lasciti e successioni.

ART. 8

ENTRATE

Le entrate della F.I.G.S.P. sono costituite:

- dai contributi associativi;
- da eventuali donazioni, contributi ed elargizioni;
- da residui attivi di manifestazioni sportive;
- da proventi di qualsiasi iniziativa ed attività.

ART. 9

SOCI

(Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 23/11/2019)

Sono soci della F.I.G.S.P. i Club italiani, denominati Club affiliati, costituiti in forma di A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica) o altra forma giuridica riconosciuta dall'ordinamento sportivo italiano, che svolgono attività di promozione e diffusione della pratica del Golf su Pista, purché regolarmente iscritti secondo quanto disposto dagli articoli successivi, e i giocatori di Golf su Pista associati ai Club affiliati, denominati Tesserati.

I Tesserati sono obbligatoriamente organizzati in Club affiliati i quali, previa adesione, li rappresentano a tutti gli effetti del presente Statuto, ivi compreso ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea.

ART. 10

AMMISSIONE

(Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 23/11/2019)

L'iscrizione alla F.I.G.S.P. del Club si ottiene per delibera del Consiglio Direttivo:

- inoltrando la domanda d'iscrizione al Consiglio Direttivo, allegando copia dello Statuto sociale del Club e dell'Atto costitutivo, da cui risulti che l'associazione è costituita in forma di A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica) o altra forma giuridica riconosciuta dall'ordinamento sportivo italiano, e indicandone il legale rappresentante;
 - con la domanda di iscrizione il Club richiedente deve altresì dare evidenza dell'iscrizione dell'associazione al registro CONI delle ASD/SSD;
 - iscrivendo almeno cinque Tesserati per Club, che devono sottoscrivere la domanda d'iscrizione.
- L'iscrizione alla F.I.G.S.P. dei Tesserati può avvenire soltanto tramite il Club affiliato di appartenenza.

L'appartenenza alla F.I.G.S.P. comporta:

- l'accettazione e l'impegno a osservare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti e della disciplina federale e di ogni delibera presa dagli Organi direttivi della F.I.G.S.P. nel rispetto delle norme statutarie;
- l'accettazione e l'osservanza di convenzioni, norme ed accordi definiti dagli Organi direttivi della F.I.G.S.P.;
- l'impegno a portare a conoscenza degli Organi direttivi della F.I.G.S.P. tutto ciò che possa risultare di interesse generale per i Club e per i Tesserati;
- l'impegno al versamento dei contributi associativi fissati dagli organi direttivi della F.I.G.S.P. nei termini e nei modi stabiliti;
- la rinuncia ad adire, in caso di controversia, qualsiasi altra giurisdizione diversa dal Collegio dei Proviviri e l'impegno di riconoscere il lodo del suddetto Collegio.

ART. 11

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

(Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 23/11/2019)

Il contributo associativo, fissato annualmente dal Consiglio Direttivo, deve essere versato all'atto dell'iscrizione ed ogni anno entro la data dell'Assemblea Ordinaria, con modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Trascorso detto termine, il Club moroso è sospeso dall'esercizio dei diritti statutari e degli accordi e convenzioni, fino a quando non avrà assolto l'obbligazione.

Ad ogni Tesserato per il quale sarà stato versato il contributo associativo verrà rilasciata una tessera di riconoscimento, che dovrà contenere le generalità del Tesserato, il Club di appartenenza, l'anno di validità e che dovrà essere sottoscritta dal Presidente della F.I.G.S.P.

ART. 12

SOCI ONORARI

(Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 23/11/2019)

Su delibera del Consiglio Direttivo, a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, possono essere nominati "Soci Onorari" persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti della Federazione o dello sport del Golf su Pista.

Il Socio Onorario è esentato dal versamento del contributo associativo e può partecipare alle Assemblee con diritto di parola.

ART. 13

ORGANI FEDERALI

(approvato dall'Assemblea Ordinaria del 29/01/1994)

Gli Organi della F.I.G.S.P. si dividono in centrali e periferici.

Sono Organi centrali della Federazione:

- l'Assemblea Generale dei Delegati dei Club;
- Il Consiglio Direttivo;
- la Commissione Tecnica;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono Organi Periferici della Federazione:

- le Assemblee Regionali e Provinciali;
- i Comitati Regionali;
- i Comitati Provinciali;
- i Comitati Province autonome.

ART. 14

L'ASSEMBLEA GENERALE

(approvato dall'Assemblea Straordinaria del 23/11/2019)

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Delegati dei Club affiliati, che rappresentano a loro volta i Tesserati iscritti agli stessi.

All'Assemblea partecipano, con diritto di parola, i membri del Consiglio Direttivo, della Commissione Tecnica, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori nonché i Presidenti dei Comitati Regionali qualora non già presenti in veste di delegati di Club.

Essa si riunisce una volta l'anno entro 45 giorni dal termine dell'esercizio sociale, su convocazione del Presidente per delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente della F.I.G.S.P., direttamente o tramite suoi incaricati, provvede alla verifica dei poteri dei singoli Delegati.

L'Assemblea, regolarmente costituita, nomina:

- Il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario;
- la Commissione di Scrutinio, composta da 3 (tre) membri, tra i quali verrà eletto un Presidente.

Spetta all'Assemblea Generale:

- deliberare sulle relazioni consuntive del Presidente, del Tesoriere, dell'Addetto Stampa e Propaganda e del Commissario Sportivo;
- deliberare sul bilancio economico consuntivo, discutere tracciando direttive sul bilancio preventivo;

- deliberare sull'indirizzo e sulla politica della F.I.G.S.P., tracciando al Consiglio le direttive di azione e di sviluppo dell'attività federale;
- eleggere tra i Tesserati 7 (sette) membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere tra i Tesserati 4 (quattro) Proviviri, di cui 3 (tre) effettivi ed 1 (uno) supplente;
- eleggere tra i Tesserati 4 (quattro) Revisori dei Conti, di cui 3 (tre) effettivi ed 1 (uno) supplente;
- deliberare modifiche allo Statuto;
- deliberare lo scioglimento della F.I.G.S.P.

L'Assemblea Generale deve riunirsi in via straordinaria ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi a maggioranza l'opportunità, ovvero quando almeno un terzo dei Club iscritti ne faccia richiesta, motivata e sottoscritta, al Consiglio Direttivo stesso, indirizzandola al Presidente.

Se l'Assemblea Generale straordinaria ha provveduto anche al rinnovo delle cariche federali e ciò è avvenuto prima del 31 agosto, l'Assemblea Generale ordinaria dovrà comunque provvedere all'elezione del Consiglio Direttivo.

Tale obbligo non sussiste invece se l'Assemblea straordinaria si è tenuta dopo il 31 agosto.

Delle Assemblee Generali si redige apposito verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario delle Assemblee stesse.

ART. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO (composizione)

Il Consiglio Direttivo è composto:

- da sette membri eletti dall'Assemblea;
- dal Commissario Sportivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo, che si riunisce per la prima volta al termine dei lavori e nella stessa sede dell'Assemblea Generale, deve essere convocato almeno tre volte all'anno dal Presidente della F.I.G.S.P. ed ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta al Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione e scegliendo tra i suoi membri, provvede a:

- eleggere il Presidente ed il vice-Presidente;
- eleggere il Segretario, avvalendosi anche della facoltà di nominarlo al di fuori dei propri componenti; in tal caso egli non avrà diritto al voto;
- eleggere il Tesoriere;
- eleggere l'Addetto Stampa e Propaganda;
- nominare, anche al di fuori dei suoi membri, il Commissario Sportivo;
- ratificare la composizione della Commissione Tecnica.

ART. 16

IL CONSIGLIO DIRETTIVO (mansioni)

(Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 23/11/2019)

Spetta al Consiglio Direttivo:

- attuare le direttive dell'Assemblea Generale;
- modificare, in caso di urgenza, le direttive dell'Assemblea Generale, con riserva di ratifica da parte di quest'ultima;
- delegare i Comitati Regionali all'esercizio delle funzioni di loro competenza di cui all'art. 25;
- determinare l'ammontare e le modalità di riscossione del contributo associativo annuo di iscrizione alla F.I.G.S.P.;
- approvare il bilancio economico preventivo redatto dal Tesoriere;
- fissare le modalità di rimborso delle spese dei componenti il Consiglio Direttivo;
- deliberare l'ammissione di nuovi Club e Tesserati;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria;

- assegnare l'organizzazione dei Campionati Europei e delle altre gare delegate dalla EMF ed EMF. scegliendo tra i Club candidati quelli che diano le migliori garanzie per una buona organizzazione;
- assegnare l'organizzazione dei Campionati Italiani, della Coppa Italia e delle altre manifestazioni delegate, basandosi sul principio dell'equo trattamento delle Regioni, Province Autonome e raggruppamenti Regionali, a condizione che gli aspiranti organizzatori diano le necessarie garanzie per una buona riuscita delle manifestazioni;
- determinare le composizioni di eventuali Raggruppamenti Regionali;
- approvare il Calendario Sportivo elaborato dalla Commissione Tecnica;
- ratificare le modifiche al Regolamento Sportivo elaborato dalla Commissione Tecnica;
- nominare commissioni di cui possono far parte anche Tesserati che non ricoprono cariche federali;
- comminare sanzioni disciplinari e/o economiche a Tesserati e Club affiliati per violazioni alle norme previste dal Regolamento Sportivo o dalle Modalità di Gioco accertate e proposte dalla Commissione Tecnica o dal Tesoriere;
- redigere il bilancio economico consuntivo annuale, da sottoporre all'esame dei Revisori dei Conti ed all'approvazione dell'Assemblea Generale.

ART. 17

LA COMMISSIONE TECNICA

(approvato dall'Assemblea Ordinaria del 29/01/1994)

E' composta dal Commissario Sportivo, da 2 (due) membri da lui nominati e dai Commissari Sportivi Regionali e delle Province Autonome.

Il Consiglio Direttivo nomina il Commissario Sportivo il quale, se già non ne fa parte, entra di diritto nel Consiglio Direttivo. La Commissione Tecnica si riunisce su convocazione del Commissario Sportivo o quando gli altri due membri, congiuntamente, ne avanzino richiesta per fondati motivi.

Spetta alla Commissione Tecnica:

- elaborare le norme di gioco entro il 31 luglio di ogni anno;
- elaborare modifiche del Regolamento Sportivo da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre di ogni anno; nel caso che il Consiglio Direttivo non ratifichi alcune proposte della Commissione Tecnica, quest'ultima dovrà rielaborarle considerando il parere del Consiglio Direttivo; se la Commissione Tecnica conferma le precedenti proposte, presentandone le relative giustificazioni, ed il Consiglio Direttivo persiste nel non ratificarle, la questione dovrà essere risolta dall'Assemblea Generale;
- redigere il Calendario Sportivo annuale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il 30 settembre di ogni anno;
- deliberare su questioni tecniche a completamento del Regolamento Sportivo;
- esaminare le candidature dei Club per l'assegnazione delle gare delegate dalla WMF o EMF o dalla F.I.G.S.P. e riferire al Consiglio Direttivo le proprie considerazioni in merito;
- esercitare la sorveglianza sull'organizzazione e sullo svolgimento dei Campionati Italiani, della Coppa Italia e delle altre eventuali manifestazioni delegate, elaborandone le norme di svolgimento relative;
- provvedere alla selezione dei giocatori per gare internazionali e per i Campionati Europei e designare i componenti delle squadre nazionali;
- sorvegliare sull'osservanza dei regolamenti di gioco e sportivi e comminare sanzioni per irregolarità sportive, su segnalazione delle Giurie di Gara;
- decidere in merito a ricorsi contro decisioni delle Giurie di Gara che superino i loro poteri inappellabili di gestione della gara stessa.

ART. 18

IL PRESIDENTE ED IL VICE-PRESIDENTE

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo ed adempie a tutte le funzioni attribuitegli dallo Statuto. Egli ha la rappresentanza della F.I.G.S.P. presso terzi.

Il vice-Presidente sostituisce, in caso di assenza, impossibilità, invalidità o quando ne abbia delega, il Presidente, assumendone anche la rappresentanza legale.

ART. 19

IL SEGRETARIO

Spetta al Segretario:

- redigere e conservare i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- dirigere ed organizzare i servizi di Segreteria della F.I.G.S.P.;
- provvedere alla cura ed all'aggiornamento dell'archivio della F.I.G.S.P.;
- coadiuvare il Consiglio Direttivo nell'organizzazione delle manifestazioni indette dalla F.I.G.S.P.;
- coadiuvare e coordinare le Commissioni nell'espletamento del mandato loro assegnato.

In caso di assenza, impossibilità od invalidità del Segretario, questi verrà sostituito da altra persona nominata tra i componenti dell'organo in seduto.

ART. 20

IL TESORIERE

Spetta al Tesoriere:

- provvedere all'organizzazione amministrativa e contabile della F.I.G.S.P.;
- coordinare la riscossione del contributo associativo e di ogni altra quota spettante alla F.I.G.S.P., secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- tenere la normale contabilità dei fondi gestiti e sottoporla al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori dei Conti a semplice richiesta;
- dichiarare la disponibilità o meno di fondi in merito agli impegni programmati dal Consiglio Direttivo;
- redigere il bilancio economico preventivo in base ai programmi del Consiglio Direttivo, da sottoporre all'approvazione dello stesso;
- custodire il patrimonio federale.

Egli è responsabile in solido con il Presidente e con il Collegio dei Revisori dei Conti, della amministrazione dei fondi.

ART. 21

L'ADDETTO STAMPA E PROPAGANDA

Spetta all'Addetto Stampa e Propaganda:

- attuare tutte le iniziative atte a propagandare e diffondere lo sport del Golf su Pista;
- mantenere costanti i rapporti con tutti gli organi d'informazione;
- redigere e diffondere i comunicati-stampa;
- curare la compilazione e la stampa dell'Organo Ufficiale Federale d'Informazione e di Propaganda e promuoverne la diffusione presso i Club, i Soci ed i terzi.

ART. 22

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

(Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 23/11/2019)

Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente, due membri effettivi ed uno supplente. I quattro componenti sono eletti dall'Assemblea che li sceglie tra le candidature presentate dai Club, fermo restando che ogni Club non può presentare più di un candidato.

Il Presidente viene nominato a maggioranza da tutti i membri del Collegio e, in caso di parità, sarà prescelto il più anziano in età.

I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire cariche all'interno del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Revisori dei Conti e sono rieleggibili.

Di norma il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni, ma decade sempre in occasione delle Assemblee Ordinarie elettive nelle quali si proceda al rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Al Collegio dei Probiviri sono deferite tutte le controversie che potessero sorgere nell'ambito della Federazione.

Al Collegio dei Probiviri gli Organi della Federazione potranno sottoporre quesiti di interpretazione e di applicazione delle norme del presente Statuto.

Il Collegio decide inappellabilmente con i poteri dell'arbitro amichevole compositore.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa ovvero su denuncia del Consiglio Direttivo ovvero su istanza dei Comitati Regionali o di singoli Club affiliati o Tesserati, potrà applicare agli Associati, nel caso di comprovate violazioni degli obblighi statutari o di delibere vincolanti o comunque di comportamenti lesivi degli altrui diritti, le sanzioni seguenti, purchè motivate:

- a) il richiamo scritto;
- b) la deplorazione;
- c) la sospensione fino a dodici mesi;
- d) l'inibizione a ricoprire temporaneamente cariche statutarie;
- e) l'espulsione dalla F.I.G.S.P.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere, per intero o per estratto, divulgate a tutti i Tesserati ogniqualvolta le decisioni stesse lo dispongano ovvero ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

ART. 23

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 23/11/2019)

E' composto da tre membri effettivi ed uno supplente ed è presieduto dal più anziano di età.

Spetta al Collegio l'esame del bilancio consuntivo della F.I.G.S.P. redatto dal Consiglio Direttivo, da sottoporre all'Assemblea Generale, nonchè la sorveglianza sull'andamento contabile e finanziario della F.I.G.S.P.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono ricoprire cariche all'interno del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Probiviri e sono rieleggibili.

Di norma il Collegio dei revisori dei Conti dura in carica quattro anni, ma decade sempre in occasione di Assemblee Ordinarie elettive nelle quali si proceda al rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.

ART. 24

LE ASSEMBLEE REGIONALI

(approvato dall'Assemblea Ordinaria del 24/11/1990)

Le Assemblee Regionali sono costituite dai Delegati dei Club della Regione (Regioni Ordinarie, Regioni a Statuto Speciale, Province Autonome) ed operano secondo un'autonoma regolamentazione, il cui testo dovrà essere trasmesso alla Segreteria della F.I.G.S.P. e ratificato dal Consiglio Direttivo.

Spetta all'Assemblea Regionale:

- eleggere i Comitati Regionali, prima della data dell'Assemblea Generale Ordinaria;
- scegliere i Club della Regione ai quali affidare l'organizzazione delle manifestazioni sportive delegate dalla F.I.G.S.P.

La convocazione delle Assemblee Regionali deve essere fatta dai rispettivi Presidenti in carica del Comitato Regionale o, in mancanza, dal Presidente della F.I.G.S.P. o da un terzo dei Club appartenenti alla Regione almeno una volta all'anno per la verifica dell'attività sportiva regionale e ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche regionali.

I Consigli Regionali decadono contemporaneamente al Consiglio Direttivo F.I.G.S.P.

ART. 24 bis

LA CONSULTA NAZIONALE

(approvato dall'Assemblea Ordinaria del 24/11/1990)

La Consulta Nazionale è un organo costituito da tutti i Presidenti, Commissari Tecnici e Addetti Stampa delle Regioni e Province, presieduto dal Presidente Federale, allo scopo di proporre al Consiglio Federale le iniziative tendenti allo sviluppo del movimento minigolfistico italiano, soprattutto a livello di base, e di costituire valido supporto nell'attuazione dei programmi per il potenziamento tecnico-organizzativo della periferia minigolfistica deliberati dal Consiglio Federale.

La Consulta Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente Federale o quando ne faccia richiesta un Presidente Regionale o Provinciale.

ART. 25

I COMITATI REGIONALI

(approvato dall'Assemblea Straordinaria del 23/11/2019)

Sono eletti dalle Assemblee Regionali dei Delegati dei Club ed operano secondo le regolamentazioni di cui all'art. 24, elaborate dalle singole Regioni, attuandone le direttive nell'ambito della politica generale della Federazione stabilita dall'Assemblea Generale e dalle decisioni del Consiglio Direttivo.

Sono costituiti almeno dal Presidente e da un Commissario Tecnico; ogni Regione (o Provincia Autonoma) può nominare un Commissario Tecnico per ogni specialità di interesse dei Club o Tesserati della Regione, oppure un unico Commissario Tecnico potrà assumere le tutela di diverse specialità.

I componenti del Comitato Regionale devono essere obbligatoriamente Tesserati di Club della Regione.

Spetta ai Comitati Regionali:

- attuare le deleghe ad esse conferite dal Consiglio Direttivo;
- proporre e gestire, autonomamente in termini di promozione e sviluppo del golf su Pista, le iniziative più idonee tese ad integrare le direttive sia del Consiglio Direttivo che della Commissione Tecnica nell'ambito delle singole Regioni (o Province Autonome);
- curare il collegamento organizzativo e tecnico tra i Club della Regione e tra questi e gli organi centrali della F.I.G.S.P.;

- organizzare i Club della Regione al fine di realizzare una continua informazione, sia di presenza sia per iscritto, sulla vita della F.I.G.S.P. e di promuovere il dibattito alla base dei problemi e delle esigenze dei Club e dei Tesserati;
- agire in sede regionale presso Enti, Autorità e privati nell'interesse della Federazione e dello sport del Golf su Pista;
- agire, per quanto possibile, per garantire la manutenzione dei campi di gioco regionali, in vista della loro utilizzazione ai fini sportivi

NORME GENERALI

ART. 26

CONVOCAZIONE E RIUNIONI

(Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 23/11/2019)

Le convocazioni degli organi deliberanti devono essere fatte per iscritto, anche via Email, con l'indicazione del luogo, data ed ora della riunione e contenere l'ordine del giorno.

L'Assemblea Generale Ordinaria è convocata almeno venti giorni prima della riunione; detto termine è ridotto a dieci giorni per l'Assemblea Generale Straordinaria.

Il Consiglio Direttivo e la Commissione Tecnica sono convocati almeno dieci giorni prima della riunione; in caso di urgenza detto termine è ridotto a cinque giorni.

Le riunioni sono valide in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei componenti ed in seconda convocazione, che può essere fissata a distanza di un'ora dalla prima e sullo stesso avviso di convocazione della prima, quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei componenti.

L'Assemblea Generale Ordinaria e l'Assemblea Generale Straordinaria, in seconda convocazione, sono valide qualunque sia il numero dei Delegati presenti.

ART. 27

DIRITTO AL VOTO E DELEGA

Hanno diritto al voto in Assemblea i Club che siano stati affiliati alla F.I.G.S.P. da almeno sei mesi e che siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione.

Ciascun Club, regolarmente iscritto alla F.I.G.S.P., è rappresentato nelle Assemblee Generali da un Socio Delegato.

Ogni Club potrà presentare anche un Delegato Supplente che avrà diritto di presenza in Assemblea, ma non di parola nè di voto, fintanto che sarà presente il Delegato ufficiale del Club. In mancanza o in assenza di questi infatti il Delegato Supplente acquisirà, a tutti gli effetti, i diritti del Delegato Ufficiale.

I nominativi del Delegato e del Supplente dovranno essere comunicati, per iscritto e con avallo del Presidente del Club, al rappresentante F.I.G.S.P. presposto al controllo dei poteri dei Delegati. Ciascun Club regolarmente iscritto alla F.I.G.S.P. ha diritto, in Assemblea, a:

- Un voto in qualità di Club affiliato;
- Un voto per ogni quindici Soci iscritti al Club ed alla F.I.G.S.P. in sezione "agonistica", ovvero per ogni resto in frazione di quindici superiore a sette;
- Un voto per ogni venticinque Soci iscritti al Club ed alla F.I.G.S.P. in sezione "amatori", ovvero per ogni resto in frazione di venticinque superiore a dodici;
- Un voto per ogni dieci presenze di giocatori affiliati classificati in gare di Calendario Sportivo F.I.G.S.P. oppure per ogni resto in frazione di dieci, superiore a cinque; da tale computo sono esclusi i Campionati Italiani ed i Campionati Europei nonché le gare a squadre.

Il calcolo del numero di voti spettanti a ciascun Club viene effettuato sulla base dei dati risultanti alla Tesoreria F.I.G.S.P. per quanto attiene l'anno sociale in corso; esso viene fissato nel

ventottesimo giorno antecedente l'Assemblea Generale Ordinaria e deve essere comunicato ai singoli Club unitamente all'ordine del giorno.

Fino al ventottesimo giorno antecedente l'Assemblea Generale Ordinaria successiva ogni Club manterrà inalterato il numero di voti attribuitogli.

Ciascun Club, all'atto delle votazioni, dovrà esprimere il proprio voto univocamente con tutti i voti a sua disposizione.

ART. 28

ELEZIONI

(approvato dall'Assemblea Straordinaria del 23/11/2019)

L'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri si effettua su 3 (tre) schede distinte. Le elezioni per il Consiglio Direttivo si svolgono per liste, identificate ognuna da lettere dell'alfabeto e composte ciascuna da 9 (nove) CANDIDATI, 7 (sette) EFFETTIVI e 2 (due) SUPPLEMENTI che subentrano in caso di dimissioni dei membri della stessa lista; ogni lista deve essere firmata dal CAPO LISTA in qualità di garante presentatore.

Possono essere candidati tutti i Tesserati della F.I.G.S.P. che abbiano raggiunto la maggiore età alla data di apertura dei lavori dell'Assemblea Generale ed ogni candidato potrà far parte di una sola lista.

Le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione di Scrutinio almeno un'ora prima dell'ora fissata per la votazione. La Commissione di Scrutinio, incaricata dell'accettazione delle liste dei candidati, verifica che le stesse siano state presentate nei termini e che abbiano i requisiti richiesti dal presente articolo.

Nel caso di errori od irregolarità, la Commissione di Scrutinio assegna al presentatore un termine di quindici minuti perchè provveda alla regolarizzazione.

Il voto si assegna segnando sulla scheda il contrassegno di lista prescelto.

Per il Consiglio Direttivo verrà eletta:

- la lista con il maggior numero di voti;
- in caso di parità delle prime due liste di voti ottenuti si procede con votazione al ballottaggio escludendo le altre.
- in caso di presenza di sole due liste e nell'ipotesi che esse abbiano ottenuto il medesimo numero di voti, si dovrà procedere ad ulteriori votazioni, ad oltranza e con modalità stabilite dal Presidente dell'Assemblea, onde consentire accordi o convergenze tra Delegati.

Per l'elezione dei membri dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri si devono indicare, sulle apposite schede, due nominativi scelti nell'ambito delle candidature presentate; i primi nominativi della graduatoria, nel numero previsto dagli artt. 22 e 23 del presente Statuto, vengono dichiarati membri effettivi ed il primo degli esclusi membro supplente.

ART. 29

VOTAZIONI

Le votazioni avvengono, su proposta di chi presiede, per alzata di mano, per appello nominale o per divisione.

Qualora uno solo degli aventi diritto al voto ne faccia richiesta, si procederà alla votazione a scrutinio segreto.

Le votazioni per l'elezione di cariche federali o componenti di commissioni o di norma nei casi che riguardano questioni personali saranno effettuate a scrutinio segreto.

In tutti i casi di deliberazioni per votazione, comprese le votazioni del Consiglio Direttivo, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni, in casi eccezionali ed ove se ne ravvisi a maggioranza l'opportunità, possono essere fatte per referendum, previa chiara notifica scritta degli argomenti, con rispetto dei termini indicati nella notifica ed in forma tale da garantire, ove richiesto, l'anonimato del votante.

Le deliberazioni per referendum, prese a maggioranza, dovranno essere redatte in apposito verbale dell'Organo che vi ha fatto ricorso ed i risultati dovranno essere comunicati per iscritto ai Club dal Presidente o, se limitato alla Regione, dal Comitato Regionale.

ART. 30

OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO

La Commissione di Scrutinio controlla che tutte le schede rechino la firma di almeno un suo membro e che sia predisposto l'elenco degli aventi diritto al voto.

Uno dei membri della Commissione di Scrutinio, accertata l'identità del Delegato avente diritto al voto, constatato il numero di voti spettanti al Club rappresentato, consegna al Delegato un numero di schede pari al numero di voti cui ha diritto, lo ammette alla votazione, apponendo la sua firma sull'elenco dei Delegati a fianco del nominativo votante.

Il Presidente della Commissione di Scrutinio, all'ora fissata dall'Assemblea Generale, dichiara chiuse le votazioni. Indi accerta il numero dei votanti risultanti dall'elenco in suo possesso; l'elenco firmato deve essere allegato al verbale dell'Assemblea Generale.

Il Presidente inizia quindi le operazioni di scrutinio:

- estrae dall'urna, una per volta, le schede, ne controlla la regolarità ed annuncia il nome dei candidati votati;

- i due membri della Commissione registrano separatamente i voti.

Lo spoglio verrà effettuato prima per le schede per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e successivamente per le schede per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri.

Sono nulle:

- le schede in cui l'elettore si sia fatto riconoscere o che contengano segni destinati a tal fine;

- le schede che esprimano voti per un numero di candidati superiore a quello consentito.

Sono nulli i voti espressi a favore di candidati non inclusi nelle liste ufficiali.

Sopra le contestazioni e controversie che si sollevino intorno alle operazioni di voto e sulla nullità delle schede si pronuncia la Commissione di Scrutinio, a maggioranza semplice.

Nel verbale si deve fare menzione dei voti contestati e delle decisioni adottate.

Tutte le schede, separate tra loro valide e nulle, devono essere unite al verbale.

Delle operazioni di voto e di scrutinio deve essere redatto un verbale, che va firmato dai componenti la Commissione di Scrutinio e consegnato alla Presidenza dell'Assemblea Generale per essere allegato al verbale dell'Assemblea stessa.

ART. 31

DURATA DELLE CARICHE E VACANZA

(Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 23/11/2019)

Tutte le cariche sono quadriennali e durano fino al termine dell'anno sociale; coloro che le rivestono sono rieleggibili.

Qualora durante il periodo di durata delle cariche venga a mancare uno o più componenti gli Organi direttivi, subentra di diritto il primo dei candidati non eletti nella votazione per il rispettivo Organo, e ciò sino a quando vi siano candidati che abbiano ottenuto voti. In caso di parità di voti subentra il candidato più anziano di età.

In caso di impossibilità di surrogare i consiglieri elettivi dimissionari per mancanza di candidati, il Consiglio Direttivo deve indire l'Assemblea Generale Straordinaria, entro venticinque giorni dalla constatata impossibilità di surrogazione, per procedere all'elezione del nuovo Organo.

Qualora venga a mancare il Presidente, si dovrà procedere entro quindici giorni alla rielezione della carica rimasta vacante. Qualora vengano a mancare sia il Presidente che il vice-Presidente, la convocazione del Consiglio Direttivo per il rinnovo delle cariche vacanti dovrà essere fatta dal

componente il Consiglio Direttivo che ha riportato il maggior numero di voti nella votazione per l'elezione del Consiglio stesso, il quale assume la funzione di Presidente reggente.

Tutti i membri degli Organi della F.I.G.S.P. possono dare le dimissioni, ma queste entrano in vigore quando il dimissionario ha eseguito le consegne di quanto in suo possesso e previa formale accettazione dell'Organo di appartenenza, che dovrà esaminarle entro il trentesimo giorno dal ricevimento della comunicazione.

ART. 32

PERDITA DELLA QUALITA' DI CLUB ISCRITTO

La qualità di Club iscritto si perde:

- per mancanza di almeno cinque Tesserati;
- per rinuncia, indirizzata con lettera raccomandata al Presidente della F.I.G.S.P.;
- per grave violazione dei doveri statuari.

ART. 33

DECADENZA DALLE CARICHE

I componenti gli Organi Federali che, senza giustificato motivo, durante un anno sociale per tre volte non interverranno alle riunioni o si allontanano prima della fine dei lavori, sono dichiarati decaduti dalla carica.

S'intende "giustificato motivo" quello ritenuto tale dalla maggioranza dei presenti alla riunione.

ART. 34

MODIFICA DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELLA F.I.G.S.P.

(approvato dall'Assemblea Ordinaria del 24/11/1990)

Per deliberare modifiche allo Statuto o la revoca del Consiglio Direttivo, occorre il voto favorevole dei due terzi dei votanti o rappresentati.

Le proposte di modifica statutaria devono essere inviate dai Club al Consiglio Direttivo entro il 15 ottobre; il Consiglio Direttivo le sottoporrà tempestivamente a tutti i Club, in modo che i Club stessi possano eventualmente esprimere proposte alternative inviandole in tempo utile al Consiglio che le presenterà direttamente all'Assemblea.

Le proposte e le controproposte dovranno essere sottoposte a votazione nel testo originale integrale.

Qualsiasi modifica statutaria, se sostitutiva di un testo già in atto, ne causa la automatica abrogazione ed entra in vigore al momento dell'approvazione della stessa.

Per deliberare lo scioglimento della F.I.G.S.P. occorre, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di due terzi dei Club iscritti. In caso di scioglimento della F.I.G.S.P., le somme attive del fondo ed il patrimonio federale verranno destinati sulla base delle deliberazioni che adotterà l'Assemblea Generale, osservate le disposizioni di legge.

ART. 35

RINVIO AL CODICE CIVILE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile Italiano.

FIRMATO
Sergio Macii
Antonio Di Bella
Barbara Leo Notaio

Il presente Statuto, aggiornato dopo l'Assemblea Straordinaria del 23/11/2019, sostituisce integralmente tutte le versioni precedenti.